

STATUTO

ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI FIORENTINI (A.G.G.F.)

Art. 1: Costituzione e sostituzione statuto

1. Il presente statuto sostituisce ad ogni effetto di legge il precedente statuto dell'associazione denominata "Associazione Giovani Giuristi Fiorentini (A.G.G.F.)", costituita il 18 aprile 2016 con sede provvisoria in Firenze (FI), Corso Italia 29, 50123, quale ente non commerciale, senza fini di lucro, in conformità al disposto dell'art. 143 e segg. T.u.i.r., approvato con D.p.r. 917/1986, e dell'art. 4 D.p.r. 633/1972.

Art. 2: Finalità e attività

1. L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere la comunità dei giovani giuristi che si sono formati presso l'Università degli studi di Firenze, favorendone la coesione;
- promuovere gli interessi della menzionata comunità, favorendo opportunità di formazione e occupazione, anche attraverso attività dirette ad incrementare il raccordo tra istruzione universitaria e mondo del lavoro, nonché attraverso sinergie da crearsi tra l'Associazione e le realtà fiorentine istituzionali e private;
- promuovere l'approfondimento di temi giuridici per il miglioramento della professionalità dei giovani giuristi, anche in ragione dell'evolversi dei rapporti sociali e delle professioni.

2. L'Associazione potrà:

- istituire e gestire corsi di formazione ad ogni livello, organizzare seminari, convegni e manifestazioni su temi di particolare interesse ed attualità, anche in collaborazione con università, scuole e ogni altro ente pubblico o privato;
- predisporre centri di ricerca e documentazione;
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni di carattere scientifico e culturale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di giornali, riviste, pubblicazioni, indagini, ricerche, studi;
- predisporre, attraverso una piattaforma telematica, l'offerta di servizi a favore degli associati e/o di terzi;
- promuovere la raccolta di fondi per finalità istituzionali.

Art. 3: Requisiti di ammissibilità

1. Possono divenire soci dell'Associazione coloro i quali non abbiano ancora compiuto 35 anni e risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione effettuata al quarto anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze;
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza o Laurea in Scienze dei Servizi giuridici conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze;
- Diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Firenze;
- Dottorato di ricerca in materie giuridiche conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze.

2. In ogni caso, non sono ammessi a partecipare all'Associazione coloro i quali abbiano riportato condanne penali, salva la possibilità per il Comitato Esecutivo di valutare comunque la richiesta di ammissione e di ammettere il richiedente sussistendone fondati motivi, in considerazione della tenuità della condanna riportata.

Art. 4: Iscrizioni

1. Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato Esecutivo.

2. L'ammissione è deliberata con il voto della maggioranza del Comitato Esecutivo.

3. L'iscrizione avviene attraverso presentazione della domanda per via telematica o a mezzo posta, corredata di documento d'identità dell'aspirante socio e del versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua.

Art. 5: Patrimonio e finanziamento dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dal versamento delle quote associative di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; dai proventi derivanti dalle iniziative intraprese dall'Associazione; dai finanziamenti e dai contributi di qualsiasi natura, pubblici e privati, purché non vincolino l'attività dell'Associazione ma anzi rispondano alle esigenze di sostegno finanziario necessario per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. All'atto dell'iscrizione il nuovo socio deve versare una quota di iscrizione determinata dal Comitato Esecutivo, in aggiunta alla quota di adesione annuale.

4. La quota di adesione annuale dei soci, valida per l'anno solare, è stabilita dal Comitato Esecutivo, anche in modo differenziato tra le diverse categorie di soci, e deve essere versata,

da coloro che risultino iscritti al 1° gennaio di ciascun anno, entro il 31 marzo dello stesso anno.

Art. 6: Versamenti e fondo

1. I versamenti al patrimonio sociale sono inderogabilmente a fondo perduto. I versamenti non sono pertanto né rivalutabili, né ripetibili e, quindi, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione dei singoli soci potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione medesima a qualsivoglia titolo.

2. Le quote associative sono intrasmissibili.

Art. 7: Cessazione del vincolo associativo

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso degli associati e la perdita automatica della qualità di socio al compimento del trentacinquesimo anno di età.

2. Il vincolo associativo cessa, altresì, in caso di esclusione deliberata dagli organi competenti e per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3.

3. Il socio effettivo che al momento del raggiungimento del trentacinquesimo anno di età sia investito di una carica sociale non decade sino al termine del mandato.

Art. 8: Esclusione del socio

1. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Esecutivo quando si ravvisi un comportamento del socio contrario agli scopi dell'Associazione oppure contrario ai doveri o agli obblighi previsti dalla Legge o dallo Statuto, oppure, ancora, in ragione di comportamenti contrari alla deontologia della professione esercitata dal singolo socio. Il mancato pagamento della quota annuale associativa nei termini previsti è causa legittima di esclusione.

2. La delibera di esclusione è valida ed efficace se adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Esecutivo.

3. Il provvedimento di esclusione può essere impugnato per iscritto dall'interessato avanti al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla sua comunicazione scritta. Il Collegio dei Probiviri decide sull'impugnazione a suo insindacabile ed inappellabile giudizio a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9: Numero e categorie dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. I soci si dividono in tre categorie, cumulabili tra di loro:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci onorari.

3. I soci fondatori sono gli artefici della nascita dell'Associazione e si identificano in quelli che sono intervenuti alla stesura dell'atto costitutivo. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote annuali ma sono obbligati al versamento della quota di iscrizione.

4. I soci ordinari sono coloro che vogliono partecipare a pieno titolo alla vita dell'Associazione e che, pertanto, hanno adempiuto al pagamento della quota di iscrizione e risultano in regola con il versamento delle quote annuali.

5. I soci onorari sono personalità di particolare rilievo che danno prestigio all'Associazione. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote annuali e di iscrizione all'Associazione e continuano a far parte dell'Associazione anche dopo aver raggiunto il trentacinquesimo anno di età. Sono soci onorari di diritto, sin dalla costituzione della Associazione, i soci fondatori. Salvo quanto precede, la qualità di socio onorario si acquista esclusivamente a seguito del compimento del trentacinquesimo anno di età per decisione unanime dei componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 10: Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto:

- ad esercitare tutte le facoltà a loro riservate dallo Statuto;
- ad avanzare proposte, progetti ed iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi;
- a partecipare a congressi, convegni, seminari, premiazioni ed in genere a tutte le manifestazioni culturali e ricreative organizzate dall'Associazione;
- a ricevere le pubblicazioni edite a cura o sotto gli auspici o con il patrocinio dell'Associazione;
- a godere di tutti gli altri benefici che l'Associazione potrà ulteriormente accordare loro.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza della legge, dello Statuto, delle sue modificazioni, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi. L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di tenere alto il prestigio dell'Associazione medesima e di assecondare il raggiungimento degli scopi associativi, con spirito di solidarietà e collaborazione.

Art. 11: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) Il Comitato Esecutivo;

c) Il Presidente dell'Associazione;

- d) il Vicepresidente dell'Associazione;
- e) i Presidenti di Sezione;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12: Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, su convocazione del Presidente o, nel caso di suo impedimento, su convocazione del Vicepresidente oppure su convocazione del Comitato Esecutivo nella maggioranza dei suoi componenti. L'Assemblea è convocata anche a mezzo e-mail, con comunicazione dell'ordine del giorno, almeno venti giorni prima della seduta. È presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi dal socio più anziano intervenuto oppure, per diversa decisione assunta dall'Assemblea stessa, da un Presidente appositamente nominato dall'Assemblea medesima.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci, in proprio o per delega, ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, presenti in proprio o per delega.
3. Non raggiungendosi la presenza occorrente per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, essa deve riunirsi in seconda convocazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione e anche nel giorno successivo.
4. Ha diritto di voto il socio in regola con il pagamento della quota associativa. È ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di un altro socio.
5. L'Assemblea nomina il Presidente dell'Associazione e approva il bilancio consuntivo dell'anno in corso e quello preventivo dell'anno venturo, sottoposti al suo scrutinio dal Comitato Esecutivo. Compete all'Assemblea anche l'approvazione di modifiche dello Statuto deliberate dal Comitato Esecutivo.
6. Spetta all'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, l'istituzione, la modifica e la soppressione di Sezioni interne all'Associazione nelle quali, in ragione della materia giuridica praticata o approfondita, possano liberamente confluire i soci.
7. Per l'istituzione, la modifica e la soppressione di Sezioni interne all'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti all'Associazione. Per le modifiche dello Statuto e per la declaratoria di decadenza del Comitato Esecutivo è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci iscritti all'Associazione. Per lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, sia nelle convocazioni successive è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci iscritti all'Associazione.
8. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento proposto dal Comitato Esecutivo e deliberato dall'Assemblea.

Art. 13: Comitato Esecutivo

1. Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente dell'Associazione ed i Presidenti di Sezione. È altresì membro del Comitato Esecutivo il socio che, uno per ciascuna Sezione, abbia ottenuto il maggior numero dei voti dopo il socio eletto Presidente di Sezione.

2. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

3. Al Comitato Esecutivo compete l'amministrazione dell'Associazione, da porre in essere in esecuzione delle delibere dell'Assemblea. Esso detiene i poteri sul piano della gestione dell'Associazione e in particolare:

- il potere/dovere di deliberare annualmente le linee guida dell'azione sociale e le singole attività da intraprendere, nonché di deliberare sulle proposte di attività dei singoli soci dell'Associazione;
- il potere/dovere di formulare e realizzare i programmi di attività dell'Associazione, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e deliberando le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- il potere/dovere di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, deliberando in ordine a sovvenzioni di qualsiasi tipo provenienti da enti pubblici e privati, compilando i bilanci annuali, riferendo annualmente all'Assemblea sull'attività dell'Associazione e adottando i provvedimenti disciplinari.

4. Sono altresì specifiche competenze del Comitato Esecutivo:

- la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedente, da sottoporre per approvazione all'Assemblea;
- la determinazione del preventivo delle attività per l'anno in corso, da sottoporre per approvazione all'Assemblea;
- la redazione del bilancio consuntivo dell'anno concluso e preventivo dell'anno venturo, da sottoporre all'Assemblea;
- la determinazione delle quote di iscrizione all'Associazione e delle quote di adesione annuale all'Associazione;
- la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- il vaglio delle richieste di adesione all'Associazione come socio;
- l'approvazione dei regolamenti necessari alla vita dell'Associazione, da sottoporre per approvazione all'Assemblea.

5. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, anche a mezzo e-mail, con comunicazione dell'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della riunione ed è da lui presieduto: in sua assenza, lo presiede il Vicepresidente o, mancando anche questi, il membro più anziano d'età oppure, per diversa decisione assunta dal Comitato Esecutivo, da un Presidente appositamente nominato dal Comitato Esecutivo stesso.

6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti effettivi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza. Il Comitato Esecutivo deve essere convocato dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento del Comitato Esecutivo è disciplinato dall'apposito regolamento deliberato dal Comitato Esecutivo medesimo.

7. La partecipazione al Comitato Esecutivo non comporta alcuna retribuzione.

8. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo che non rivesta la carica di Presidente dell'Associazione, Vicepresidente dell'Associazione o Presidente di Sezione, il Comitato Esecutivo resta in carica fino a naturale scadenza del proprio mandato.

9. In caso di dimissioni contemporanee del Presidente e del Vicepresidente, il membro più anziano del Comitato Esecutivo indice urgentemente le elezioni per la nomina di un nuovo Presidente dell'Associazione, che rimane in carica fino a naturale scadenza del mandato del Comitato Esecutivo.

10. In caso di dimissioni contemporanee di più della metà dei membri del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo decade nella sua totalità e il Presidente dell'Associazione o in sua mancanza il Vicepresidente o comunque il membro più anziano del Comitato Esecutivo indice urgentemente le nuove elezioni per la nomina degli organi dell'Associazione.

Art. 14: il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega; coordina il regolare funzionamento dell'attività associativa; adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Comitato Esecutivo.

2. In caso di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

3. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio; convoca le riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede; assicura pronta ed efficace esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato Esecutivo.

4. Il Presidente dell'Associazione può delegare, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, alcune delle proprie competenze al Vicepresidente o a determinati componenti del Comitato Esecutivo o ad altri soci dell'associazione. Resta in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente o in sua assenza dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

5. Il Presidente detiene il potere di veto sulle delibere del Comitato Esecutivo che importano oneri di spesa per l'Associazione superiori a € 1.000,00 (mille//00).

6. La carica di Presidente non comporta alcuna retribuzione.

7. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente indice urgentemente le elezioni per la nomina di un nuovo Presidente dell'Associazione, che rimane in carica fino a naturale scadenza del mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 15: Il Vicepresidente dell'Associazione

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente dell'Associazione tra i soci dell'associazione.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni, predispone gli atti di competenza, dà esecuzione in sostituzione del Presidente alle deliberazioni del Comitato Esecutivo, ha funzioni amministrative e contabili, si incarica di redigere i bilanci preventivi e consuntivi. La carica di Vicepresidente non comporta alcuna retribuzione.
3. In caso di decadenza o dimissioni del Vicepresidente, il Presidente dell'Associazione provvede urgentemente alla nomina di un nuovo Vicepresidente, che rimane in carica fino a naturale scadenza del mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 16: I Presidenti di Sezione

1. I Presidenti di Sezioni sono eletti dai membri delle rispettive Sezioni secondo l'apposito regolamento.
2. Essi promuovono l'attività delle Sezioni all'interno ed all'esterno dell'associazione, con potere di iniziativa in seno al Comitato Esecutivo, e ne curano l'organizzazione.
3. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente di Sezione, il Presidente dell'Associazione indice urgentemente le elezioni in seno alla Sezione interessata per la nomina del nuovo Presidente di Sezione, che rimane in carica fino a naturale scadenza del mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 17: Collegio dei Probiviri

1. Organo di legittimità e di controllo dell'Associazione è il Collegio dei Probiviri. Esso è composto dai soci onorari.
2. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza dei suoi componenti sulle impugnazioni dell'interessato contro i provvedimenti disciplinari ed in specie su quello di esclusione dall'associazione e dirime i contrasti interpretativi sorti in merito alle norme regolanti la vita dell'associazione.

Art. 18: Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno e il relativo bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla sua chiusura.
2. Il bilancio consuntivo, dopo la sua redazione e prima dell'approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie sarà soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 18: Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto all'Università degli Studi di Firenze, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19: Rinvio alla legge

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alla legge dello Stato.

Art. 20: Istituzione di Sezioni

1. Con il presente statuto è disposta l'istituzione delle 7 Sezioni di seguito elencate: Sezione di Diritto Civile; Sezione di Diritto Penale; Sezione di Diritto Amministrativo; Sezione di Diritto Tributario; Sezione di Diritto Commerciale; Sezione di Diritto del Lavoro; Sezione di Diritto Internazionale ed Europeo.

Art. 21: Prima nomina

1. Per la prima volta gli Organi e le cariche dell'Associazione sono nominati in sede di approvazione del presente statuto da parte dell'Assemblea dei soci.